

Nota informativa Uscita / Versamento in contanti

Fine della tutela previdenziale dopo l'uscita

La tutela previdenziale termina il giorno in cui esce dall'istituto di previdenza (sempre alla fine del mese). Se non entra in un altro istituto di previdenza, conserva la sua tutela previdenziale per i rischi di decesso e invalidità ancora per un mese al massimo. Se si verifica un evento previdenziale (decesso o invalidità), il versamento in contanti non è più possibile.

Motivi per il versamento in contanti

Piccoli importi

Se la prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo del lavoratore, è possibile ricevere il versamento in contanti del capitale.

Avvio di un'attività lucrativa indipendente come attività principale

Se inizia un'attività lucrativa indipendente come attività principale, è possibile farsi versare in contanti la prestazione di libero passaggio entro un anno dall'inizio di tale attività. Un versamento successivo per questa attività non è possibile.

Se, in quanto lavoratore indipendente, sceglie di proseguire la protezione previdenziale su base volontaria, può rivolgersi alla Cassa pensioni della sua associazione professionale. La Fondazione istituto collettore LPP rappresenta una possibile alternativa: qui è possibile conservare la tutela previdenziale nell'ambito dell'obbligo LPP. Per ulteriori informazioni visiti il sito www.chaeis.net.

Partenza definitiva dalla Svizzera

Se lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un Paese dell'UE o dell'AELS in cui continua ad essere soggetto/a all'obbligo assicurativo, la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio (obbligo LPP) non può essere versata in contanti. Questa viene trasferita su un conto di libero passaggio in Svizzera e non può essere versata in contanti prima di 5 anni dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

La parte sovraobbligatoria può, tuttavia, essere versata in contanti. Se si trasferisce in un Paese al di fuori dell'UE/AELS è possibile ottenere il versamento in contanti della prestazione totale di libero passaggio.

Non è sicuro/a di essere soggetto/a all'obbligo assicurativo nel nuovo Paese di domicilio? Chieda informazioni qui:

Fondo di garanzia LPP, casella postale 1023, 3000 Berna 14, Tel. +41 31 380 79 71, www.sfbvg.ch.

Frontalieri

Se si stabilisce all'estero o ha già il domicilio all'estero, ma continua a lavorare in Svizzera non è considerato come qualcuno che ha lasciato il Paese elvetico e, pertanto, non può richiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

Il versamento in contanti è possibile solo se, in quanto frontaliere, cessa il lavoro in Svizzera. In questo caso, oltre al certificato di domicilio, è richiesta una copia del nuovo contratto di lavoro oppure, per i disoccupati, una dichiarazione della cassa di disoccupazione.

Periodo di blocco in caso di versamento in contanti

Se sono stati riscattati anni di contribuzione, la somma dei versamenti, interessi inclusi, nei tre anni successivi al riscatto non può essere corrisposta sotto forma di capitale. La somma dei versamenti deve essere trasferita presso un istituto di libero passaggio ed è disponibile in contanti dopo che è decorso il periodo di blocco di 3 anni.

Tassazione del versamento in contanti

Con domicilio e obbligo fiscale in Svizzera

Siamo tenuti a comunicare il versamento in contanti all'Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna.

Con domicilio all'estero oppure domicilio in Svizzera e obbligo fiscale all'estero

Il versamento in contanti è soggetto all'imposta alla fonte, il cui ammontare si basa sulle aliquote del Cantone Zurigo, sede della Fondazione collettiva LPP Valitas.
